

L.R. TOSCANA 8 marzo 2000, n. 23.

Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Capo III - Disposizioni in materia di piante officinali, trebbiatura e sgranatura meccanica, registrazione delle denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette

Art. 26

Piante officinali.

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽¹⁵⁾.

2. Per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.

3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista ⁽¹⁶⁾.

3-bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA ⁽¹⁷⁾.

(15) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(16) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(17) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 3, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).